

Per concludere questo primo aspetto, è palese che il sindaco ha emanato un'ordinanza che, venendo a sostituire una norma dello Stato che disciplina proprio quel fenomeno al quale l'ordinanza fa riferimento, evidenzia la violazione di legge proprio per **SVIAMENTO DI POTERE**: l'Amministrazione comunale ha perseguito la finalità di impedire la sosta alle autocaravan, ponendosi in contrasto con le finalità pubbliche che il Nuovo Codice della Strada gli affida nel ricordare che le autocaravan non devono essere discriminate.

Circa l'allegata ..... omissis .....

Il secondo aspetto è l'eventuale attribuzione d'urgenza all'ordinanza n. 25/96 di Orosei e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispositive di legge.

Proprio detto aspetto, contrariamente ai noti provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in materia di igiene pubblica, vede un'ordinanza con motivi che non sono certo riconducibili, stante la genericità delle espressioni usate e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore a quelle accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti.

Alla luce di quanto rilevato anche dal Pretore, l'ordinanza si trasforma, avendo il solo effetto di limitare la circolazione stradale alle autocaravan che, per il loro allestimento, sono proprio gli unici autoveicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Vale sottolineare che, nell'ordinanza n. 25/96 di Orosei, il sindaco ricorda che "... sono stati aperti 4 campeggi in loc. Sa Curcurica, Sa Prama e Marzellinu ..." dimenticando, ancora una volta, che le autocaravan sono autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio. Analogo richiamo fatto dal Sindaco di Orbetello circa l'esistenza di un camping regolarmente autorizzato fece ritenere al Pretore di Orbetello (motivazione sentenza n. 24/94, rac. 3374/92, cron. 603/94, datata 03.04.94, depositata il 16.03.1994, accoglimento dell'opposizione all'ordinanza prefettizia) che il provvedimento sindacale si risolveva "... nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".

Alla luce di quanto sopra, si deduce che il riferimento all'igiene pubblica sia solo un pretesto per far passare un atto come "contingibile ed urgente" e, quindi, per la sua "straordinarietà", capace di derogare a norme dispositive di legge.

Per quanto concerne l'igiene pubblica" vale ricordare che il tema è stato ampiamente trattato negli anni, prima e dopo il nuovo c.d.s., infatti con:

- 25 giugno 1982, sentenza del Pretore di Recanati che accoglie il ricorso di Mario Mei contro il Comune di Porto Recanati, dichiarando illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione. Nella motivazione rileva: "...i camper, muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio".
- 3 aprile 1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16.03.1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio ... autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".

Vale l'occasione per ribadire che il cittadino, come nel caso in discussione, per evitare un danno immediato (mancata fruizione di una parte del territorio ove si giunge dopo un oneroso viaggio) e per evitare di dover subire una grave discriminazione (come spiegare ai familiari e/o ai figli giunti con una autocaravan che non possono parcheggiare in uno stallo di sosta mentre, sempre nello stesso stallo, è consentito ad altre famiglie giunte con una autovettura?), non può che rispettare la norma dello Stato e, quando contravvenzionato, chiedere al Giudice Ordinario non di annullare l'ordinanza sindacale, compito questo del Giudice Amministrativo, bensì di **disapplicare l'ordinanza stessa nel caso concreto di cui si discute, perchè siamo in presenza di un atto non conforme alla legge e/o viziato da eccesso di potere e/o da disparità di trattamento**, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865.

Venendo ad esaminare le motivazioni del Pretore occorre rilevare che, in merito alla dichiarazione .....omissis .....

Per quanto concerne l'igiene pubblica, l'autocaravan è l'unico veicolo al quale non è possibile attribuire inquinamenti in quanto dotata di propri e autonomi servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio. Un fatto indiscusso e riconosciuto anche da ..... omissis .....  
Per concludere, una simile sentenza è inaccettabile anche se vede compensare le spese tra le parti. Pier Luigi Ciolli